

relativa all'effettuazione di operazioni di trasbordo in Sri Lanka non poteva basarsi legittimamente solo su un duplice rilievo espressamente operato dal Consiglio, vale a dire, da un lato, l'esistenza di una modificazione della configurazione degli scambi e, dall'altro, la mancata cooperazione di una parte dei produttori esportatori <sup>(1)</sup>.

### 3. Conseguenze della sentenza

- (6) Conformemente all'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del 26 gennaio 2017 comporta.
- (7) Nei casi in cui i procedimenti consistono in varie fasi amministrative, l'annullamento di una di queste fasi non annulla l'intero procedimento <sup>(2)</sup>. Il procedimento antidumping è un esempio di procedimento comprendente più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una sua parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Le istituzioni dell'UE hanno la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno determinato l'annullamento, lasciando immutate le parti non impugnate non interessate dalla sentenza del Tribunale <sup>(3)</sup>.

## B. PROCEDIMENTO

### 1. Procedimento sino alla sentenza

- (8) La Commissione conferma i considerando da (1) a (23) del regolamento controverso, che non sono interessati dalla sentenza.

### 2. Riapertura

- (9) In seguito alla sentenza, l'11 aprile 2017 la Commissione ha pubblicato un avviso <sup>(4)</sup> di parziale riapertura dell'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di biciclette spedite dallo Sri Lanka, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, che ha condotto all'adozione del regolamento controverso («l'avviso di riapertura»), riprendendo l'inchiesta dal punto in cui si è verificata l'irregolarità. La riapertura si limitava all'attuazione della sentenza per la parte riguardante la City Cycle.
- (10) La Commissione ha informato della riapertura parziale dell'inchiesta la City Cycle, i rappresentanti del paese esportatore, l'industria dell'Unione e le altre parti notoriamente interessate dall'inchiesta iniziale. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
- (11) A tutte le parti interessate che ne avessero fatta richiesta è stata data la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuno ha tuttavia chiesto di essere sentito dai servizi della Commissione o dal consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

### 3. Registrazione delle importazioni

- (12) In seguito alla sentenza, l'associazione europea dei costruttori di biciclette (*European Bicycle Manufacturers Association*) e la Maxcom Ltd hanno chiesto che le importazioni di biciclette, per quanto concerne la City Cycle, fossero sottoposte a registrazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché potessero successivamente essere applicate misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data di registrazione.

<sup>(1)</sup> Con la sentenza emessa lo stesso giorno nelle cause riunite C-247/15 P, C-253/15 P e C-259/15 P, la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-412/13, Chin Haur Indonesia PT/Consiglio dell'Unione europea (3), e ha respinto il ricorso di annullamento proposto dalla Chin Haur contro il regolamento (UE) n. 501/2013. In tale causa la Corte di giustizia ha concluso, al punto 98 della sentenza, che il Consiglio aveva spiegato sufficientemente gli elementi di prova di cui disponeva riguardo all'esistenza di pratiche di elusione in Indonesia.

<sup>(2)</sup> Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)*/Consiglio, Racc. 1998, II-3939.

<sup>(3)</sup> Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)*/Consiglio, Racc. 2000, I-08147.

<sup>(4)</sup> Avviso concernente la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015 nella causa T-413/13, *City Cycle Industries/Consiglio dell'Unione europea*, e la sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2017 nelle cause C-248/15 P, C-254/15 P e C-260/15 P, in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (2017/C 113/05) (GU C 113 dell'11.4.2017, pag. 4).

